

Oggetto: Ares(2017)920042 - Article 7 Directive 2003/96/EC Ares(2017)920042 - Article 7 Directive 2003/96/EC

La ringrazio per la sua lettera relativa all'articolo 7 della direttiva 2003/96 / CE.

Lei ha descritto nella vostra lettera che a suo parere "l'articolo 7 consente agli Stati membri della CE di distinguere solo per scopi di accisa tra l'olio di gas commerciale e commerciale, ma non consente di applicare la aliquota differenziata solo al gasolio Utilizzato per alcuni dei servizi inclusi nella definizione di "gasolio commerciale" (piuttosto che a tutti i servizi menzionati). Infatti, l'articolo 7 si riferisce all'olio di gas commerciale come una categoria intera, piuttosto che elencare gli usi del gasolio ammissibile a un'aliquota di accisa differenziata ".

Il termine «olio di gas commerciale utilizzato come propellente» è definito all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 2003/96 / CE e dovrebbe essere trasposto nella legislazione nazionale così come definito nella direttiva. La direttiva non prevede la possibilità di una diversa definizione nazionale più restrittiva. Pertanto, se una MS applica una tale aliquota, essa deve applicarla conformemente alla definizione all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 2003/96 / CE.

Pertanto, se sei colpita da una definizione nazionale più restrittiva di uno Stato membro di «Olio di gas commerciale usato come propellente», puoi sempre presentare una denuncia al seguente link:

http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/make_a_complaint_en.htm

Best Regards,
Nikolas Pavlou
Policy Officer